

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA S.S. RENDE/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 06.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 09.09.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Rende di Rende (Cosenza), riduce la squalifica inflitta al calciatore Mosciano Manolo nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.000,00;
- SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DISPUTA A PORTE CHIUSE

SEGUITO GARA ROCCELLA CALCIO/REGGIO CALABRIA DEL 16.9.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La C.S.A., visto l'articolo 16 comma 2 bis C.G.S. in relazione all'articolo 18 lett. d) C.G.S. nonché l'articolo 23 comma 2 C.G.S. CONI;

ritenuto che la norma federale va interpretata nel senso che oggetto della possibile sospensione dell'efficacia sono le sanzioni previste dalle lettere d), e) ed f) del citato articolo 18 indipendentemente dalla loro causa generatrice, in modo da garantire la concreta possibilità di adozione di provvedimenti cautelari nelle more della decisione di merito in sede di impugnazione, in armonia con i principi di diritto comune;

ritenuto che, nel caso di specie, militino gravi ragioni di urgenza, consistenti nella straordinaria brevità del termine per l'appello prima della concreta esecuzione della sanzione che altrimenti avrebbe luogo nelle prossime quarantott'ore, ferma ovviamente restando la potestà disciplinare federale per il prosieguo del procedimento;

per questi motivi dispone la sospensione dell'esecuzione della sanzione nelle more della imminente decisione di merito.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 18 settembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio